

NOVEMBRE

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

Questo scadenza-rio si basa sulla legislazione vigente alla data del 30 settembre 1999.

ASSISTENZA FISCALE. *Datori di lavoro - Saldo Irpef 1998; 1ª e 2ª rata di acconto Irpef 1999 - Rateizzazioni e incapacienze - In caso di richiesta di rateizzazione in due o più rate da parte del dipendente che si avvale dell'assistenza fiscale, sulla retribuzione corrisposta*

in novembre deve essere trattenuta la quinta ed ultima rata. Nei casi di incapacienza delle retribuzioni corrisposte in luglio, agosto, settembre e ottobre ai fini delle trattenute in questione, la parte residua deve essere trattenuta, gravata di interessi, sulla retribuzione corrisposta in novembre. Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve trattenere sulla retribuzione corrisposta in novembre la 2ª rata di acconto Irpef 1999: in caso di incapacienza della retribuzione, la differenza dovrà essere versata direttamente dal lavoratore. [Dpr n. 395/1992, art. 3, commi 5 e 8; Dlgs n. 241/1997, art. 20; Dpcm 1/4/1999].

ASSISTENZA FISCALE. *Datori di lavoro - 2ª o unica rata di acconto Irpef 1999. Sulle retribuzioni corrisposte in novembre ai lavoratori che si avvalgono dell'assistenza fiscale, in base alla liquidazione dei modelli 730, ovvero in base alla comunicazione avvenuta da parte del dipendente entro il 30 settembre, deve essere trattenuto l'importo della 2ª rata di acconto Irpef 1999. In caso di incapacienza della retribu-*

zione di novembre si procederà al recupero delle somme occorrenti per i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulla retribuzione corrisposta in dicembre, applicando l'interesse dello 0,50% mensile, anch'esso da trattenere.

[Dpr n. 395/1992, art. 3, comma 9; Dlgs n. 241/1997, art. 20; Dpcm 1/4/1999].

✓ **MARTEDÌ 2**
(posticipo di domenica 31 ottobre)

INPS - CONDONO CONTRIBUTIVO AGRICOLO. *Per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi del settore agricolo scade il termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata dei contributi maturati a tutto il 1997 e non versati e per il versamento della prima rata di quanto dovuto, ovvero della somma attualizzata in unica soluzione.*

[L. 448/1998, art. 76; decreto legge n. 148/1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/1999; circolare Inps n. 177 del 14/9/1999].

Torniamo su questo adempimento già commentato nello scadenziario di ottobre, per segnalare che a seguito delle modificazioni introdotte in sede di conversione del decreto legge n. 148/1999, i pagamenti in unica soluzione della somma attualizzata effettuati dal 25 luglio in poi devono essere calcolati moltiplicando il debito contributivo per 0,9055226570 (anziché per 0,8975929548, coefficiente che resta invece valido per i pagamenti effettuati sino al 24 luglio). Chi abbia effettuato pagamenti attualizzati dopo il 24 luglio utilizzando il vecchio coefficiente, dovrà effettuare un versamento integrativo entro il 2 novem-

✓ **MARTEDÌ 16**

INPS. *Scade il termine per il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'anno 1999 dai titolari delle aziende diretto-coltivatrici, imprenditori agricoli a titolo principale, concedenti a colonia o mezzadria.*

[L. n. 155/1981, art. 13; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

L'Inps ha inviato ai titolari delle aziende tre modelli F24 prestampati corrispondenti alle prime tre rate, riservandosi l'invio del quarto modello per tener conto di eventuali conguagli che si rendessero necessari. Se si ritiene di dover versare importi diversi da quelli prestampati è necessario rivolgersi all'Inps, anche tramite un istituto di Patronato.

INPS. *Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per impiegati, dirigenti agricoli e forestali occupati nel in ottobre e per la presentazione dei relativi modelli DM 10, da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta.*

[L. n. 638/1983, art. 1; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

INPS. *Scade il termine per il versamento del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata Inps per i compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative corrisposti in ottobre, da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta.*

[L. n. 335/1995, art. 2, comma 26; Dm 2/5/1996, n. 281; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

INPS. *Per le cooperative agricole e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli e zootecnici propri e dei soci, scade il termine per la presentazione della denuncia e per il versamento dei contributi Cig e per assegni familia-*

ri dovuti per gli operai a tempo indeterminato (Oti), impiegati e quadri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, occupati in ottobre.

[L. n. 240/1984, art. 3; L. n. 223/1991, art. 14, comma 2; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].
IRPEF-IRAP-IVA. *Soggetti titolari di partita Iva - Dichiarazioni annuali - Versamenti rateizzati. Per i contribuenti che hanno scelto di effettuare ratealmente i versamenti relativi alle dichiarazioni annuali unificate (modello Unico 99):*

a) se hanno versato la 1ª rata entro il 30 giugno 1999, scade il termine per il versamento della 6ª rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari al 2,42%;

b) se hanno versato la 1ª rata dopo il 30 giugno ed entro il 20 luglio 1999 (con la maggiorazione dello 0,40%), scade il termine per il versamento della 5ª rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari all'1,93%.

[Dlgs n. 241/1997; Dpcm 1/4/1999; Dm 1/4/1999].
IRPEF. *Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate in ottobre sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e sui compensi da lavoro autonomo, da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta.*

[Dpr n. 600/1973, art. 23, comma 1, art. 24, comma 1 e art. 25; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

IRPEF. *Scade il termine per il versamento del conguaglio Irpef e dell'addizionale regionale Irpef nella misura dello 0,5%, dovuta per i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato in ottobre da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta. Ancora impossibile versare l'addizionale provinciale e comunale Irpef.*

[Dpr n. 600/1973, art. 23, comma 3; Dlgs n. 446/1997, art. 50, comma 4; Dlgs n.

360/1998, art. 1, comma 5; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18]. Ad opera della legge n. 133 del 13 maggio 1999, l'addizionale comunale Irpef è stata estesa anche alle province. La nuova legge ha anche modificato il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998, stabilendo che relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati l'addizionale provinciale e comunale è trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui il conguaglio è effettuato. Mentre in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale deve essere trattenuta in unica soluzione nel periodo di paga in cui viene effettuato il relativo conguaglio. L'importo trattenuto deve comunque essere riportato sul modello Cud. Resta comunque il fatto che, indipendentemente dalle deliberazioni assunte da ogni singolo Comune, il Governo non ha ancora stabilito l'aliquota base dell'addizionale provinciale e comunale Irpef. Al momento non è quindi possibile effettuare la trattenuta ed ottemperare al relativo versamento.

IVA. Contribuenti mensili non soggetti all'Irpeg: versamento dell'imposta dovuta per ottobre e relative annotazioni sul registro delle fatture o dei corrispettivi. Il contribuente che abbia affidato a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'Ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente, può fare riferimento per il calcolo della differenza di imposta relativa ad ottobre, all'imposta divenuta esigibile in settembre. [Dpr 633/1972, art. 27, commi 1 e 2; DLgs 56/1998, art. 1, com-

ma 1, lett. d); Dpr 100/1998, art. 1; Dm 26/2/1999]. Per l'anno 1999 la dichiarazione periodica Iva è riservata alle sole società di capitali ed agli enti soggetti all'Irpeg. Quindi, le persone fisiche e le società di persone, almeno per l'anno 1999, dovranno continuare ad applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del Dpr 633/1972, annotando sul registro delle fatture e dei corrispettivi, oltre agli estremi del versamento, gli elementi della liquidazione periodica effettuata. Saranno comunque esclusi dall'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica Iva coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, nonché i contribuenti che abbiano realizzato, nell'anno solare precedente, un volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire.

IVA. Contribuenti mensili soggetti all'Irpeg: versamento dell'imposta dovuta per ottobre ed annotazione sul registro delle fatture o dei corrispettivi degli estremi del versamento. Il contribuente che abbia affidato a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'Ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente, può fare riferimento per il calcolo della differenza di imposta relativa ad ottobre, all'imposta divenuta esigibile in settembre. [Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4; Dm 26/2/1999].

IVA. Contribuenti trimestrali non soggetti all'Irpeg: versamento dell'imposta dovuta per il 3° trimestre 1999 (luglio-settembre) e relative annotazioni sul registro delle fatture o dei corrispettivi. [Dpr 633/1972, art. 33]. Le somme dovute devono essere maggiorate dell'1,50%.

IVA. Contribuenti trimestra-

li soggetti all'Irpeg: versamento dell'imposta dovuta per il 3° trimestre 1999 (luglio-settembre) ed annotazione sul registro delle fatture o dei corrispettivi degli estremi del versamento. [Dpr 633/1972, art. 33; Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3, 4 e 5; Dm 26/2/1999]. Le somme dovute devono essere maggiorate dell'1,50%.

IVA. Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti in ottobre e risultanti da documenti di accompagnamento. [Dpr n. 633/72, art. 21, comma 4, secondo periodo e art. 23, comma 1].

✓ SABATO 20

ENPAIA. Per i datori di lavoro agricoli scade il termine per il versamento dell'acconto su Tfr e premi Inail relativi ad ottobre per impiegati e dirigenti agricoli mediante il bollettino di c/c postale inviato dall'Istituto. [L. n. 1655/1962].

✓ LUNEDÌ 22

REGISTRO. Scade il termine per la registrazione ed il pagamento dell'imposta per i contratti di locazione decorrenti, anche per tacito rinnovo, dal primo giorno del mese. [Dpr n. 131/1986, art. 17; L. n. 449/1997, art. 21, commi 18-20; L. 448/1998, art. 7, comma 8].

✓ MARTEDÌ 30

IRPEF E IRAP. Soggetti titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione della 2ª o unica rata di acconto Irpef e della 2ª rata di acconto Irap per l'anno 1999. [Dlgs n. 241/1997].

IRPEF. Soggetti non titolari di partita Iva - Dichiarazioni annuali - Versamenti rateizzati. Per i contribuenti che hanno scelto di effettuare ratealmente i versamenti rela-

tivi alle dichiarazioni annuali unificate (modello Unico 99):

a) se hanno versato la 1ª rata entro il 30 giugno 1999, scade il termine per il versamento della 7ª ed ultima rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari al 2,65%;

b) se hanno versato la 1ª rata dopo il 30 giugno ed entro il 20 luglio 1999 (con la maggiorazione dello 0,40%), scade il termine per il versamento della 6ª ed ultima rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari all'2,17%. [Dlgs n. 241/1997; Dpcm 1/4/1999; Dm 1/4/1999].

IRPEF. Soggetti non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione della 2ª o unica rata di acconto Irpef per l'anno 1999. [Dlgs n. 241/1997].

IVA. Contribuenti mensili soggetti all'Irpeg: presentazione del modello cartaceo della dichiarazione periodica relativa alla liquidazione dell'imposta in ottobre. [Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4; Dm 26/2/1999].

IVA. Contribuenti mensili soggetti all'Irpeg: presentazione telematica della dichiarazione periodica relativa alla liquidazione dell'imposta per settembre. [Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4; Dm 26/2/1999].

IVA. Contribuenti trimestrali soggetti all'Irpeg: presentazione del modello cartaceo della dichiarazione periodica relativa alla liquidazione dell'imposta per il 3° trimestre 1999. [Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4; Dm 26/2/1999].

IVA. Per i produttori agricoli che hanno optato per il regime normale scade il termine per registrare le fatture relative a conferimenti di prodotti alle cooperative con prezzo da determinare, il cui prezzo sia stato determinato in ottobre. [Dm 15/11/1975]. □